

L'Aquila 06.02.2025

Prot. 02/2025

INU
Abruzzo e Molise

Ente di alta cultura
e di coordinamento tecnico
Dpr 21 novembre 1949, n.1114

Associazione di Protezione Ambientale
DM 3 luglio 1997, n.162

**Alla 2° Commissione Consiliare
Territorio, Ambiente e Infrastrutture**
Regione Abruzzo
Presidente Emiliano Di Matteo

OGGETTO: PdL 45/2024 di iniziativa della Giunta regionale - DGR n. 790-C del 3.12.2024. *Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi*
CONVOCAZIONE AUDIZIONE

Gentile Commissione,
Gentile Presidente,


L'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) è un ente pubblico di alta cultura che promuove e coordina gli studi di urbanistica e di edilizia, ne diffonde e valorizza i principi e ne favorisce l'applicazione. Dell'INU fanno parte docenti universitari, professionisti ed enti territoriali e altre istituzioni o associazioni interessati alle tematiche della pianificazione urbanistica e territoriale.

Su invito del Presidente della 2° Commissione Permanente (Territorio, Ambiente e Infrastrutture), il nostro Istituto, attraverso la sua sezione Abruzzo e Molise, partecipa alle consultazioni sulla PdL 45/2024 di iniziativa della Giunta regionale - DGR n. 790-C del 03.12.2024 "*Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi*".

Il PdLR è strutturato per fornire criteri per l'individuazione delle "aree idonee", le "aree non idonee", le "aree ordinarie" e le "aree vietate" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Tali aree sono definite in base a disposizioni normative e criteri già presenti nella legislazione europea, nazionale e regionale (rif. D.Lgs. 199/2021) finalizzati in particolare a proteggere i territori di valore ambientale che presentano condizioni di particolare sensibilità e vulnerabilità. Ci si riferisce, solo a titolo di esempio, alla Rete Natura 2000 oppure ai beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136 del D.Lgs. 42/04.

Pur rilevando la puntualità e la validità del metodo con il quale sono stati individuati i suddetti numerosi criteri, l'INU Abruzzo e Molise evidenzia l'assenza nel PdLR di riferimenti all'indispensabile ruolo di programmazione e di controllo della pianificazione urbanistica e territoriale, soprattutto in relazione alla nuova stagione che si sta avviando a seguito dell'approvazione della nuova Legge urbanistica regionale - LR 58/23 e ssmmii.

In ordine ad una maggiore comprensione dei numerosi criteri individuati dal PdLR e all'introduzione nello stesso di riferimenti al ruolo della pianificazione territoriale e comunale, l'INU Abruzzo e Molise chiede:




INU
Istituto Nazionale di Urbanistica
Sezione Abruzzo e Molise
CF 80206670582
P.IVA 02133621009

- di allegare al PdLR un **quadro di sintesi**, sottoforma di schede, delle diverse possibili localizzazioni ed esclusioni, comparato anche alle disposizioni dell'Art 20 C.8 del D.Lgs. n. 199/21 e del D.Lgs. 28/11.
- di allegare al PdLR un **quadro di riferimento geografico**, da pubblicare sul Geoportale della Regione Abruzzo nella forma di una o più mappe, in cui si individuano le localizzazioni puntuali, areali o lineari degli elementi territoriali riportati negli artt. 2 e 3 del PdLR.
- di introdurre nel PdLR il riferimento alla pianificazione territoriale e urbanistica, **lasciando l'opportunità ai piani (PTPR, PTCP e PUC ai sensi della LR 58/23) di individuare ulteriori "aree non idonee"** in base ad approfondimenti da riportare nei propri Quadri Conoscitivi condivisi (art. 28 LR 58/23). Tale richiesta garantisce l'opportuno coinvolgimento degli enti territoriali e soprattutto locali, come dichiarato nella relazione di accompagnamento al PdLR; qualifica la "Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale" che deve essere individuata dal PUC ai sensi dell'art. 44 della LR 58/23, nella considerazione che gli impianti a fonti da energia rinnovabile possono essere considerati a tutti gli effetti Dotazioni Territoriali ai sensi dell'art. 18 della LR 58/23.
- di specificare il concetto di **"autoconsumo"** (Art. 3 C. 2 Lett. c)) in relazione a quello definito dall'art. 62 C.2 della LR 58/23.
- di valutare la "non idoneità" delle **Aree tutelate per legge**, di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/04 e ssmmii, rispetto alle indicazioni della Pianificazione Paesistica Vigente, la Rete Natura 2000 e le Aree protette individuate in forza della L. 394/91 e ssmmii. L'art. 3 del PdLR richiama solo gli Artt. 10 e 136 del D.Lgs 42/04.
- di valutare la "non idoneità" di **aree per gli impianti off-shore** e delle relative opere di connessione a terra.

Si rimane a disposizione per eventuali richieste di approfondimento.

Cordiali saluti


Il Presidente
Sez. Abruzzo e Molise
Donato Di Ludovico